

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DA
CONSIP AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT 2 – CIG 8283012DB9**

TRA

Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n. 14 – cap 00142, nella persona del dott. Marco Balassi, Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, giusta procura del 2 marzo 2020 - Prot. n. 2020/1195758 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell’Ente (di seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente”),

E

Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. (in breve Almaviva S.p.A.) , con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, capitale sociale Euro 154.899.065,00 =, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e P.IVA n. 08450891000, domiciliata ai fini del presente atto al sopraindicato indirizzo, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Piero Rossini, nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Eurolink S.r.l.** con sede legale in Frosinone, Piazza Sandro Pertini snc, capitale sociale Euro 101.490,00 =, iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e P.IVA n. 01973270604, domiciliata ai fini del presente atto al sopraindicato indirizzo, la mandante **Leonardo S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto al sopraindicato indirizzo e la mandante **Topnetwork S.p.A.** , con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143 capitale sociale Euro 2.000.000,00=, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e P. IVA n. 07719191004, domiciliata ai fini del presente atto al sopraindicato indirizzo, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 25464;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE

- 1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA – ID 1836;
- 2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, in data 07 novembre 2019, ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la fornitura di servizi System Management per la PA e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
- 3) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto da Agenzia delle entrate – Riscossione per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, del presente Appalto Specifico;
- 4) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- 5) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 15 “Cauzione” e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 25, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto

e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;

- 7) l'Amministrazione ha provveduto ad inoltrare le istanze di controllo volte ad accertare il possesso, in capo al Fornitore, dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80, D. Lgs. 50/2016, ivi comprese le Informative antimafia;
- 8) alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo al Fornitore, solo di taluni requisiti, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, alcune autorità/enti interpellati non hanno finora fornito riscontro alle istanze di controllo inoltrate;
- 9) è comunque decorso il termine di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159\2011;
- 10) il Contratto per l'affidamento del servizio in oggetto sarà risolutivamente condizionato per il caso di accertata mancanza, anche in capo ad un solo componente del Raggruppamento temporaneo d'impresa, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7;
- 11) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- 12) successivamente alla stipula da parte dell'Amministrazione Contraente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; l'Amministrazione Contraente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- 13) le attività oggetto del presente appalto danno origine a rischi interferenti e pertanto al presente contratto è allegato il DUVRI (già allegato alla documentazione di gara), dal quale risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari ad € 600,00 oltre IVA.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:
 - a. **Accordo Quadro**: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data 07 novembre 2019, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatrici, tra cui anche il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b. **Capitolato d'Oneri**: il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
 - c. **Capitolato Tecnico AQ**: il documento allegato "A" all'Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l'Accordo Quadro;
 - d. **Capitolato Tecnico AS**: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto del presente Contratto;
 - e. **Contratto**: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall'Amministrazione Contraente e dal Fornitore nell'ambito e sotto la vigenza dell'Accordo

- Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo;
- f. **Offerta AQ:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
 - g. **Offerta AS:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l'aggiudicazione del Contratto;
 - h. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all'aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall'Amministrazione Contraente alle imprese aggiudicatrici dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l'Allegato 1 (Offerta tecnica AS), Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 3 (Capitolato Tecnico AS) e relativi allegati, Allegato 4 a (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati), Allegato 4 b (TOM), Allegato 5 (DUVRI).
2. L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti pubblici;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dai Codici Etici di Consip S.p.A consultabile sul sito internet www.consip.it e dell'Amministrazione Contraente consultabile sul sito internet www.agenziariscossione.gov.it;
 - d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nella formulazione vigente alla data di pubblicazione dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA – ID 1836;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dalla normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione Contraente, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione Contraente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall'Accordo Quadro.

In caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. L'Amministrazione Contraente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione Contraente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell'Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:

a) a Servizi base, intesi quali i servizi realizzativi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico AS; i servizi base richiesti sono i seguenti:

a.1. Conduzione operativa sistemi open con presidio on-site;

b) Servizi opzionali, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.2. del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi opzionali richiesti sono i seguenti:

b.1. Supporto specialistico.

Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi descritti nel Capitolato tecnico AS.

Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.

2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nella disciplina dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Contraente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta AQ nonché nell'Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione Contraente, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione Contraente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano

migliorati dall'Offerta AQ nonché dall'Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione Contraente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione Contraente o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il sig. Francesco Ferri E' designato quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 il sig. Massimo Daniele.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. L'avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo PEC, dall'Amministrazione Contraente al Fornitore.
2. L'Amministrazione Contraente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Le attività di affiancamento e passaggio di consegne sono disciplinate nell'Allegato Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell'Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 23 "Corrispettivo" comma 1 - tutti gli oneri e i rischi

relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta AQ, nella Richiesta d'Offerta, nel Contratto e nell'Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione Contraente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi

esclusivamente di risorse altamente specializzate.

3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione Contraente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 7 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dando all'Amministrazione Contraente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione Contraente medesima da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione Contraente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione Contraente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione Contraente. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione Contraente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della

corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione Contraente.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione Contraente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione Contraente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione Contraente iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione Contraente.
8. L'Amministrazione Contraente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione Contraente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione Contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Contraente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione Contraente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione Contraente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione Contraente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione Contraente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati,

predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione Contraente gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 3, comma 3. Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

2. L'Amministrazione Contraente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione Contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione Contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione Contraente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente che ne potrà disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 36 mesi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione Contraente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione Contraente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26 "Risoluzione" del Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle

attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione Contraente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.
3. L'Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione Contraente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione Contraente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione Contraente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione Contraente alle verifiche che l'Amministrazione Contraente riterrà

opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.

ARTICOLO 13 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO

1. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. L'Amministrazione Contraente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Contraente.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 - PIANO DELLA QUALITÀ ED INDICATORI DI QUALITÀ

1. Non è richiesto al Fornitore la consegna del Piano della Qualità, ma l'amministrazione contraente ha predisposto indicatori di qualità.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il

Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita il 17/09/2020 mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla società ----omissis---- ed avente n. ----omissis---- per un importo di Euro 699.127,00 (seicentonovantanovemilacentosettantasette/00) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta.

2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e previsto nel parag. 4.2 della Richiesta d'offerta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Contraente.
5. L'Amministrazione Contraente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L'Amministrazione Contraente ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali" e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 7 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale"; art. 26 "Risoluzione"; art. 27 "Recesso", art. 28 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Contraente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 40% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
 - a) Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza;
 - b) Servizi di gestione connessi all'informatica;
 - c) Servizi di consulenza ed assistenza informatica.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del

subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni della normativa vigente in materia di Trattamento dei Dati Personali.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini

del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione Contraente, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, l'Amministrazione Contraente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni ai limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.

ARTICOLO 17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La pianificazione delle attività è riportata nell'Allegato Capitolato Tecnico di AS e relative Appendici.

ARTICOLO 18 - RISORSE IMPIEGATE

1. Il Fornitore dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile della fornitura, al quale l'Amministrazione Contraente, nelle persone del

proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

2. Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico AS a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà procedere come indicato nell'Allegato Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico di AS.
5. Ove l'Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione Contraente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione Contraente.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 22 "Penali".
9. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'Accordo Quadro e al Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.

11. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 19 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con l'Amministrazione Contraente, e avviati secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell'AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione Contraente, equivale a mancata consegna.

ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto l'Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento al servizio di Conduzione operativa sistemi open con presidio on-site e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all'Allegato "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico AS, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico AS;
 - con riferimento al servizio di Supporto specialistico e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all'Allegato "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico AS, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico AS.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa nei tempi indicati nell'Allegato Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l'Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Contraente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
13. L'Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione Contraente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 21 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. Fermo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività

contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.

2. Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione Contraente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione Contraente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.

ARTICOLO 22 – PENALI

1. L'importo delle penali è riportato nell'Allegato Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. L'Amministrazione Contraente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 15 "Cauzione" senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.
6. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 12 "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari ad € 2.413.098,40 = (Euro duemilioniquattrocentotredicimilanovantotto/40) al netto di IVA, comprensivo dei costi

relativi alla sicurezza pari ad € 600,00 (Euro seicento//00) al netto di IVA.

2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
 - a) relativamente ai servizi base, di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) è pari ad € 1.510.998,40 = (Euro unmilione cinquecentodiecimilanovecentonovantotto/40) oltre IVA e specificatamente:
 - lettera a.1) servizio di Conduzione operativa sistemi open con presidio on-site, è pari ad € 1.510.998,40 = (Euro unmilione cinquecentodiecimilanovecentonovantotto/40);
 - b) relativamente ai servizi opzionali (eventuale), di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari ad € 901.500,00 = (Euro novecentounomilacinquecento/00) oltre IVA e specificatamente:
 - lettera b.1) servizi di supporto specialistico è pari ad € 901.500,00 = (Euro novecentounomilacinquecento/00).
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
 - a. **per i servizi per i quali è prevista una modalità di remunerazione a canone**, ovvero per i servizi base di conduzione operativa di cui al precedente punto 2 lettera a.1, i canoni periodici verranno determinati sulla base del numero di elementi di costo definiti dall'Amministrazione per il periodo di riferimento secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico AQ ed al Capitolato Tecnico AS ed in ragione dei canoni unitari offerti dal Fornitore e indicati al successivo comma 4;
 - b. **per i servizi per i quali è prevista, una modalità di remunerazione a tempo/spesa**, ovvero per i servizi opzionali di supporto specialistico di cui al precedente punto 2 lettera b.1, il corrispettivo è determinato sulla base del Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate ai successivi comma 5, 6 e 7, tenendo del numero di giorni-persona approvati dall'Amministrazione (per le attività di supporto specialistico per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno a corpo), ovvero del numero di giorni-persona e/o ore/persona erogati a richiesta.
4. I canoni unitari per i servizi base di conduzione operativa sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:

ID	Servizio	Euro/anno
P101U	Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux presidio onsite orario base	€ 56.890,00 = (cinquantaseimilaotto- centonovanta/00)
P101W	Canone annuale cluster di server logici Windows presidio onsite orario base	€ 56.890,00 = (cinquantaseimilaotto- centonovanta/00)

5. Le tariffe per figura professionale per i servizi di supporto specialistico remunerati in giorni-persona sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Specialista di tecnologia	€ 249,10 =

	(duecentoquarantanove/10)
Sistemista senior	€ 201,65 = (duecentouno/65)

6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. I canoni e le tariffe professionali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 24 - FATTURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione l'Agenzia opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
4. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
5. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. e P.IVA 13756881002.
6. Il Fornitore dovrà riportare su ciascuna fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del Contratto indicato nell'oggetto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/AlboFornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sui seguenti conti correnti:

Almaviva S.p.A. ----omissis----

Eurolink S.r.l. ----omissis----

Leonardo S.p.A. ----omissis----

Topnetwork S.p.A. ----omissis----

Il Fornitore dichiara che i predetti conti correnti sono appositamente dedicati alle commesse pubbliche.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sui conti correnti di cui al precedente comma sono:

per Almaviva S.p.A. ----omissis----

per Eurolink S.r.l. ----omissis----

per Leonardo S.p.A. ----omissis----

per Topnetwork S.p.A. ----omissis----

9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
11. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, L'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
15. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
16. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione Contraente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 "Subappalto", comma 10 del Contratto.
19. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e relativi allegati.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 15 "Cauzione" e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Il Fornitore si assume la piena responsabilità inerente il pagamento delle eventuali franchigie previste in polizza, in caso di danno arrecato alla Committente o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché di assumersi la responsabilità del pagamento diretto del danno eccedente i massimali di polizza.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE

1. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore.
2. L'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione Contraente nelle Condizioni

Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.

- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l) nei casi previsti nell'Accordo Quadro e negli articoli intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", "Cauzione", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere", "danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01", "Trattamento dei dati personali";
- m) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#)

3. L'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.

50/2016;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. In caso in cui l'Amministrazione Contraente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione Contraente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione Contraente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione Contraente incamererà la garanzia definitiva.

10. L'Amministrazione Contraente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27 – RECESSO

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
3. L'Amministrazione Contraente potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente.
5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. In caso di recesso della Consip dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione Contraente al Fornitore.

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 30 - CODICE ETICO MODELLO 231 E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 dell'Amministrazione consultabili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità dell'Amministrazione, consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 31 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'Offerta AS presentata per l'aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. L'Amministrazione contraente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto\convenzione tramite il proprio sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili al nome e cognome dei contribuenti che hanno versato gli assegni presso gli sportelli dell'Amministrazione contraente.
5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo le società componenti il RTI assumono la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
8. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
9. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con gli atti allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante (Allegati 4 a e 4 b).

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 34 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (es. marche da bollo per il presente contratto) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Agenzia delle entrate – Riscossione
Il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi
Marco Balassi

RTI Almaviva – The Italian Innovation
Company S.p.A. / Eurolink S.r.l. / Leonardo
S.p.A. / Topnetwork S.p.A.
Piero Rossini

Il sottoscritto Piero Rossini, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive
Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi
Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti in aumento
Articolo 14 - Piano della Qualità
Articolo 15 – Cauzione
Articolo 16 – Subappalto
Articolo 17 - Pianificazione delle attività
Articolo 18 - Risorse impiegate
Articolo 19 - Implementazione dei servizi
Articolo 20 - Verifica di conformità
Articolo 21 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001
Articolo 22 - Penali
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale
Articolo 26 - Risoluzione
Articolo 27 - Recesso
Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 30 - Codice Etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi
Articolo 32 - Trattamento dei dati personali
Articolo 34 - Foro esclusivo

RTI Al maviva – The Italian Innovation Company S.p.A. /

Euro link S.r.l. / Leonardo S.p.A. / Topnetwork S.p.A.

Piero Rossini